



CITTÀ DI ANZIO

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

PROPOSTA DI DELIBERA N. 83 DEL 28/07/2021

Ufficio Proponente: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Relatore Assessore: RUGGIERO EUGENIO

Oggetto: ACQUISTO DI QUOTE DA AMBIE.EN.TE. SPA ED AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento alla competenza dell'organo consiliare;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- lo Statuto comunale nel testo vigente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Considerato che

- costituisce specifico obiettivo dell'Ente elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso la progressiva implementazione di un progetto di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;
- quanto sopra nella prospettiva - coerente con gli indirizzi comunitari e nazionali nella

gestione dei rifiuti urbani - di accrescere in misura significativa i livelli di recupero (in primo luogo quello di materia) dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;

· nell'ottica del più efficace perseguimento dei suddetti obiettivi, questa Amministrazione

ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali, già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;

· in tale direzione è stata individuata la società Ambi.En.Te. S.p.A., con sede in Ciampino, a

totale capitale pubblico, partecipata in modo prevalente dal Comune di Ciampino e per la restante parte da altri Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale;

· la società Ambi.En.Te. S.p.A nasce da un'operazione straordinaria di scissione di ramo

d'azienda operata nel 2008 da ASP S.p.A. - società in house, multiutility controllata dal Comune di Ciampino - che ha scorporato il ramo d'azienda dell'igiene ambientale;

· la società Ambi.En.Te. S.p.A. attualmente svolge il servizio di igiene urbana nei Comuni

Proprietari e si è contraddistinta, sul territorio di riferimento, per i risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza dei livelli di raccolta differenziata avendo raggiunto livelli superiori agli obiettivi normativamente previsti;

· questa Amministrazione - anche attraverso il confronto con altri Comuni del territorio già

serviti da Ambi.En.Te. S.p.A.- ha potuto verificare ed apprezzare un significativo livello di professionalità, esperienza e efficienza nella gestione dei servizi di igiene ambientale;

· questa Amministrazione - in linea con gli enunciati obiettivi - intende aderire alla società

Ambi.En.Te. S.p.A. ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il

modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che -

anche attraverso adeguati investimenti - sia in grado di assicurare il raggiungimento di

performance di recupero analoghe a quelle già raggiunte in altri Comuni da tempo serviti;

· il modello in house providing coniuga una più efficace e penetrante forma di controllo

dell'Ente sulla gestione del servizio con una logica privatistica ed industriale nella gestione operativa del servizio;

· tale modello gestionale è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici di questa

Amministrazione, nella misura in cui è ritenuta in grado di incrementare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza con l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi medesimi;

Dato atto che:

-L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 3 ottobre

2016, un parere (AS1300) ricordando innanzitutto che, nonostante sia venuto meno l'obbligo

delle amministrazioni di espletare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi

pubblici locali, le scelte devono comunque essere sottoposte a limiti ed improntate ai principi di

trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità. Una deroga alle procedure di evidenza

pubblica in favore dell'in house providing può quindi avvenire solo in favore di un soggetto

munito, tra gli altri, del requisito dell'attività prevalente in favore dell'Ente affidante.

La giurisprudenza amministrativa, ricorda l'Autorità, ritiene che i requisiti debbano sussistere

al momento dell'affidamento stesso, mentre non può essere attribuita rilevanza all'atto

sopravvenuto, in quanto “il sistema di gestione dell’affidamento diretto è di stretta

interpretazione rispetto al sistema della gara”;

-l’interpellata Autorità, con il predetto parere, dopo aver confermato che la scelta dell’affidamento cd. in house providing può avvenire solo in favore di un soggetto munito dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del cd. controllo analogo e dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante, precisava, in ordine ai quesiti posti da questo ente, che:

a) in ordine al requisito dell’attività prevalente, che prescrive che più dell’80% delle attività del

soggetto affidatario del servizio siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dalla/e amministrazione/i aggiudicatrice/i controllante/i, il medesimo requisito debba sussistere al

momento dell’affidamento stesso “senza che possa essere attribuita efficacia sanante all’atto

sopravvenuto”, in quanto “il sistema di gestione dell’affidamento diretto q di stretta interpretazione

rispetto al sistema della gara, la cui praticabilità dipende dalla sussistenza dei presupposti indicati

dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che devono sussistere al momento dell’affidamento”;

b) il piano economico e finanziario a sostegno dell’affidamento in house providing del servizio

debba essere necessariamente asseverato da “un istituto di credito o da società di servizi costituite

dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di

revisione, in aderenza a quanto previsto dall’art. 1, comma 609, della l. 23.12.2014 n. 190 (Legge di

Stabilità 2015), nonché dalle emanande norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali”;

c) “nelle more della costituzione e dell’operatività dei bacini di riferimento previsti dalle

disposizioni vigenti, gli affidamenti in corso debbano prevedere nel contratto di servizio stipulato

una clausola risolutiva espressa che disponga la cessazione del rapporto contrattuale

ad esito
dell'individuazione del gestore d'Ambito”.

Atteso, inoltre, che, alla luce dell'operatività dell'articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo n.

50 del 18/04/2016 (nuovo Codice in materia di appalti e concessioni), nel frattempo entrato in vigore, la verifica del requisito dell'attività prevalente potesse essere svolta alla stregua di una valutazione prognostica, pur sempre da motivarsi adeguatamente nella stessa delibera di affidamento del servizio;

Rilevato che:

- nel frattempo, in data 23/09/2016, è entrato in vigore l'atteso decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

- il decreto supera una notevole stratificazione di norme speciali, aventi soprattutto, nell'ultimo periodo, funzione di razionalizzazione e riduzione a scopi di risparmio finanziario, oggi opportunamente in gran parte eliminate con la norma abrogatrice dell'art. 28 del decreto medesimo;

- infatti, il decreto in esame dà attuazione all'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge Madia (legge 124/2015), per il quale il Governo era delegato ad adottare, entro 12 mesi, un decreto

legislativo di semplificazione del settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni

pubbliche. Tale decreto è stato predisposto sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti sia

nell'articolo 16, che nell'articolo 18 della c.d. Legge Madia, oltre che “al fine prioritario di

assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della

concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori”; il decreto

q adottato,
inoltre, “ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”;

- il decreto costituisce il Testo Unico delle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo sia norme meramente ricognitive di disposizioni esistenti e sia disposizioni innovative;

- l'ambito di applicazione è particolarmente ampio e riferito a tutte le pubbliche amministrazioni (come definite all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001);

- l'articolo 2, lettera o), definisce società in house “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”; queste devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, comma 2;

- il controllo analogo congiunto costituisce la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lettera d);

- i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni;

- nel recepire l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza, il decreto precisa definitivamente che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre

l'80% del loro

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico (articolo 16,

comma 3); la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza. Il

mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo

2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto (comma 5), che può, però, essere sanata

rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i

relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli

enti pubblici soci.

- sulla scorta dell'articolo 4 della citata nuova normativa, si precisa poi che le PA possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 tra le quali si segnalano, in quanto di interesse, le seguenti:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lett. a). L'art. 2, lett h) definisce i

“servizi di interesse generale” come le “attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti

in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza

che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da

garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale, ivi inclusi i servizi di

interesse

economico generale”.

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016 (art. 4, comma 2,

lett. b).

c) Realizzazione e gestione di un'opera /organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato selezionato con le modalità previste all'art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lett. c).

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 4,

comma 2, lett. d). Il comma 5 dell'art. 4 prevede il divieto, fatte salve le diverse previsioni di legge

regionali, alle società controllate da enti locali che svolgono tali attività di costituire a loro volta

nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tuttavia, questo divieto non si applica

alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di

enti locali.

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie (art. 4, comma 2, lett. e).

Dato atto che il decreto n. 175/2016 ha esteso anche i profili di responsabilità scaturenti dalla gestione delle società partecipate, in quanto l'articolo 12 prevede che:

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate siano soggetti

alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la

giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti

delle società in house. Per le altre società, siano devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti le

controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di partecipazione pubblica (comma 1);

-“costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione” (comma 2)

Atteso che, ai fini dell'adozione della presente deliberazione, l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della citata nuova normativa prevede le modalità per aderire ad una società partecipata prevedendo che:

1) A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di

efficienza, di
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2) L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3) L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Dato atto che:

- alla stregua dell'art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n. 122) "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" rientrano tra le "funzioni fondamentali dei comuni";

-pertanto, occorre che il Comune proceda all'affidamento del servizio in conformità con il quadro normativo vigente;

- il servizio di igiene urbana, inteso come servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e trasporto dei medesimi agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché di spazzamento delle strade comunali, rientra nell'ambito della disciplina del Capo III, Titolo I, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

- con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al detto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

- l'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo («)”;

- la L.R. 9.07.1998, n. 27, più volte modificata, reca la “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, il cui art. 3, comma 7, lettera a), demanda al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale;

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 27/1998 è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14, il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, volto a uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, ad aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché a superare l'emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;

- la pianificazione regionale di settore prevede, tra gli altri, il perseguimento di obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di raggiungimento di livelli di raccolta differenziata in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale; - nel territorio della Regione Lazio, l'attuazione della disciplina sopra richiamata è ben lungi dal potersi ritenere concretamente avvenuta, non essendosi verificata né la costituzione degli Enti d'Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d'ambito;

- in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno; tale orientamento risulta, infatti, confermato:

a) dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito “la competenza in via ordinaria

nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» attribuita, nelle more dell'avvio del

servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni

il compito

di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);

b) dall'ANAC che - con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 - ha precisato che “dall'analisi sistematica della normativa, emerge” che “il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio q per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”, cosicché “nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”;

c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che “nelle more dell'istituzione degli ATO

permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale” (cfr. Corte dei

conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e

22.10.2013, n. 457).

Dato atto che:

- in ragione dell'esposto quadro normativo e giurisprudenziale, questa Amministrazione intende aderire ad Ambi.En.Te. S.p.A., con sede legale in Ciampino - Piazza J.F. Kennedy, n. 15, mediante la sottoscrizione di azioni, trattandosi di una società partecipata, a totale capitale pubblico, già operante in una vasta area territoriale posta a sud della Città metropolitana di Roma Capitale, ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che, anche attraverso adeguati investimenti, sia in grado di assicurare il raggiungimento di performance di recupero analoghe a quelle già raggiunte in altri Comuni da tempo serviti;

- i risultati ottenuti sui territori serviti, sono estremamente lusinghieri;

- d'altra parte, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.

Consiglio Stato, Sez. V, 10.09.2014, n. 4599, nonché, da ultimo, dal TAR Liguria Sez. II, 8.02.2016

n. 120), l'affidamento in house providing, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, è, invece, una delle (tre) normali forme organizzative a disposizione degli Enti locali, benché, per la sua concreta ammissibilità, debbano coesistere tre essenziali condizioni, ossia:

1. il capitale totalmente pubblico;

2. il controllo esercitato dall'ente aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici;

3. lo svolgimento dell'attività "prevalente" dell'affidatario in favore dell'ente aggiudicante.

Ritenuto, pertanto, che:

- il Comune deve procedere all'individuazione di un nuovo modello organizzativo e gestionale del servizio di igiene urbana che sia rispettoso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;

- costituisce specifico obiettivo dell'Ente elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso la progressiva implementazione di un progetto di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021, adottando un atto di indirizzo, l'Amministrazione ha deliberato affinché venisse attivato il procedimento di acquisizione delle quote della Società a totale capitale pubblico, Ambi.En.Te. S.p.A., con sede legale in Ciampino – Piazza J.F. Kennedy, n.15, ai sensi della vigente normativa in materia di partecipate pubbliche, subordinatamente alla verifica della economicità e fattibilità del futuro conferimento del servizio di igiene ambientale alla medesima società;

- in particolare, la medesima delibera di Consiglio Comunale ha stabilito di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente all'acquisizione di una quota percentuale pari all'1% dell'intero capitale sociale, ovvero pari ad una quota di €. 30.000,00;

- questa Amministrazione, - in linea con gli enunciati obiettivi -, intende, pertanto aderire alla società Ambi.En.Te. S.p.A. ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che anche attraverso adeguati investimenti - sia in grado di assicurare il raggiungimento di performance di recupero analoghe a quelle già raggiunte in altri Comuni da tempo serviti;

- il modello in house providing coniuga una più efficace e penetrante forma di controllo dell'Ente

sulla gestione del servizio con una logica privatistica ed industriale nella gestione operativa del servizio;

- tale modello gestionale è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, nella misura in cui è ritenuta in grado di incrementare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza con l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi medesimi.

- alla luce delle considerazioni sopra svolte, dell'esame del Progetto Tecnico del servizio elaborato dalla Società Ambi.En.Te. S.p.A. nonché del relativo Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano Economico-Finanziario, sussistono obiettive e fondate ragioni di interesse pubblico all'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana in favore della società Ambi.En.Te. S.p.A. secondo il modello in house providing;

in particolare, il Piano Economico-Finanziario consente l'individuazione dei costi di esercizio e di investimento e la valutazione della congruità dei medesimi rispetto alle principali imprese del settore assunte quale benchmark di valutazione del livello di efficienza ed economicità dei servizi erogati da Ambi.En.Te. S.p.A.;

Rilevato che:

- uno dei primi adempimenti che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha previsto a carico delle società a controllo pubblico è quello dell'adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni entro la data del 31 dicembre 2016 (articolo 26, comma 1);

- la Ambi,En.Te S.p.A. ha consegnato le proposte del C.S.A. , del Regolamento per esercizio di controllo analogo e schema di contratto;

Dato atto che:

- ai fini di conseguire l'obiettivo dell'amministrazione è necessario aderire al capitale sociale di Ambi.En.Te. S.p.A. mediante la sottoscrizione di n. 30.000 azioni del valore nominale di € 1,00 (uno/00) cadauna pari all'1% del capitale sociale;
- dalle previsioni contenute nello Statuto della società Ambi.En.Te. S.p.A. non si ravvisano elementi ostativi all'acquisizione della predetta partecipazione;
- il Comune di Ciampino ha pubblicato un bando d'asta per la cessione di azioni della società Ambi.En.Te. S.p.A. mediante asta pubblica, con scadenza della domanda alle ore 12 del 27/07/2021;

Dato atto che

- l'art. 34, co. 20, D.L. 18.10.2012, n. 179 (convertito con mod. dalla L. 17.12.2012, n. 221) dispone che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- alla predetta Relazione è, altresì, allegato il Piano Economico-Finanziario richiesto dall'art. 3 bis, co. 1 bis, D.L. 13.08.2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14.09.2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere “un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio

investito e

dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio".

- la predetta Relazione - allegata alla presente deliberazione - costituisce parte integrante e

sostanziale della medesima, unitamente ai relativi allegati di seguito indicati:

- a) il Progetto Tecnico offerto dalla Società;
- b) Offerta economica e investimenti proposti;
- c) il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo;

Atteso che:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- sul provvedimento di adesione alla società partecipata si è, altresì, acquisito il rituale parere del Collegio dei revisori, reso, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che si intendono espressamente approvate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di partecipare al bando d'asta pubblica promosso dal Comune di Ciampino per l'acquisto delle suddette azioni, il cui prezzo a base d'asta è di 30.000,00 euro per un lotto di 30.000 azioni e, pertanto di aderire, per l'effetto, al capitale della società a totale capitale pubblico, Ambi.En.Te. S.p.A., con sede legale in Ciampino - Piazza J.F. Kennedy, n.15;

4. Di approvare, contestualmente, la Relazione ex art. 34, co. 20, D.L. 18.10.2012, n. 179

(convertito con mod. dalla L. 17.12.2012, n. 221) nonché:

- a) il Progetto Tecnico offerto dalla Società;
- b) Offerta economica e investimenti proposti;
- c) il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo;

5. Di demandare al Responsabile dell'U.O. Ambiente la successiva procedura di affidamento del servizio pubblico di igiene urbana nel territorio comunale in favore

della società Ambi.En.Te. S.p.a., da svolgersi secondo le modalità che saranno previste nel Progetto Tecnico del Servizio, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Contratto di Servizio, nel Regolamento sul controllo analogo e nel Piano Economico-Finanziario.

6. Di dare atto che la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), necessaria all'acquisizione delle azioni, trova la giusta imputazione sul cap. 448411506.

7. di affidare il servizio pubblico di igiene urbana, nel territorio comunale, per la durata di anni 7

(sette) - da svolgersi secondo le modalità previste nel Progetto Tecnico del Servizio, e nel correlato Piano Economico-Finanziario - in favore della società Ambi.En.Te. S.p.A. che, per quanto rappresentato nell'allegata Relazione, presenta tutti i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house providing;

8. Di stabilire che nel contratto di servizio venga prevista una clausola risolutiva espressa che disponga la cessazione del rapporto contrattuale con Ambi.En.Te. S.p.a. ad eventuale esito dell'individuazione del gestore d'Ambito;

9. Di dare atto che la relazione depositata agli atti costituisce parte integrante e sostanziale della motivazione anche del presente provvedimento, con particolare

riferimento agli aspetti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 175, relativi ad elementi strettamente connessi alla tipologia di servizio di igiene urbana da affidare ad Ambi.En.Te. S.p.A.;

10. Di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato sottoposto a preventiva

consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, in attuazione

dell'articolo dall'articolo 5, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175;

11. che il presente affidamento - secondo il modello in house providing alla luce dei requisiti indicati nella Relazione allegata - dovrà garantire le modalità di controllo analogo previste nel Regolamento di Controllo Analogo allegato;

12. di demandare al Responsabile competente l'attuazione della predetta deliberazione, ivi inclusi gli adempimenti pubblicitari della predetta Relazione, autorizzandolo sin d'ora alla sottoscrizione dei relativi atti, con espresso

riconoscimento del potere di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni - mantenendo inalterate le decisioni sostanziali assunte con la presente deliberazioni - si rendessero necessarie e/o opportune per la definizione di dettaglio dei relativi atti, dando sin d'ora per ratificato e confermato il suo operato;

13. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto di competenza

Stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, a seguito di separata votazione;

IL PROPONENTE
RUGGIERO EUGENIO

I pareri sono espressi in forma digitale, le date e le credenziali di firma sono apposte sul documento informatico.
